

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 ottobre 1989, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,vista la proposta della Commissione<sup>(3)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(4)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(5)</sup>,

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86<sup>(7)</sup>;

considerando che, data la stretta interdipendenza tra il mercato delle carni suine e quello dei cereali, conviene prevedere che per il corrente anno il prezzo di base dei suini macellati si applichi a decorrere dall'inizio della campagna nel settore dei cereali e derogare quindi all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che conviene pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1971/87<sup>(8)</sup> che ha fissato il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo 1° novembre 1987—31 ottobre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Il prezzo di base dei suini macellati è fissato a 2 033,30 ECU per tonnellata.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è applicabile dal 1° luglio 1988 al 31 ottobre 1989.

## Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) carcasse di peso da 60 a meno di 100 chilogrammi: categoria U;
- b) carcasse di peso da 100 a meno di 130 chilogrammi: categoria R;
- c) carcasse di peso da 130 a meno di 160 chilogrammi: categoria O.

## Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1971/87 è abrogato.

## Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1987, pag. 51.<sup>(4)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988.<sup>(5)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.<sup>(6)</sup> GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.<sup>(8)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 25.